



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

\*\*\*\*\*

### REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

#### *IL PRESIDENTE*

Lette e richiamate le norme del D.P.R. n. 445/2000 contenente le disposizioni in materia di documentazione amministrativa, per come integrate e modificate dalla L. 183/11 e, in particolare, gli artt. 71 e segg. che disciplinano i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate a questa Amministrazione, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici di legge;

Rilevato come, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 essendo previsto che, a pena di nullità, sui certificati medesimi debba essere apposta la dicitura *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi"*, non potendo più di fatto le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi richiedere all'utenza privata atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione;

Considerato come le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive debbano essere corredate dal richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Valutato come le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 debbano trovare applicazione anche negli uffici giudiziari, in quanto pubbliche amministrazioni, con esclusione tuttavia degli atti e documenti presentati all'autorità giudiziaria nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, in relazione alla quale continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o nelle leggi speciali;

Ritenuto come, in assenza di specifico regolamento ministeriale, in attuazione delle previsioni contenute negli artt. 71 e segg. del D.P.R. n. 445/2000, debbano essere autonomamente disciplinati, da parte di questo ufficio, i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, tenendo conto della prassi operativa già in uso, con disposizioni calibrate in considerazione delle concrete dimensioni dell'ufficio;

Valutato, in particolare, come debbano essere prioritariamente controllate le dichiarazioni sostitutive finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, agevolazioni e sovvenzioni, nonché nell'ambito di procedure di gara;

**DISPONE**



1. L'ufficio procede, con cadenza semestrale, al controllo, con estrazione a sorte, del cinque per cento (5%) delle autocertificazioni presentate, in base alla diversa tipologia di procedimento. Per garantire il dovuto monitoraggio, le autocertificazioni verranno riportate in apposita raccolta, all'interno della quale verranno articolate specifiche sezioni riferite alle singole categorie di procedimento, con numerazione progressiva in modo che possa procedersi alla campionatura delle autocertificazioni oggetto di controllo mediante estrazione dei numeri abbinati a ciascuna autocertificazione;
2. Alla verifica delle autocertificazioni si dovrà procedere, in ogni caso, laddove emergano dubbi fondati sulla veridicità delle dichiarazioni. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni nelle quali siano ravvisabili elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rappresentati in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
3. Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, non incidenti in modo sostanziale sul procedimento e come tali passibili di sanatoria con dichiarazione integrativa, i soggetti interessati verranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni;
4. Nel caso in cui i dati oggetto di controllo non siano già in possesso dell'Ufficio, potrà essere richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni;
5. Laddove, nel corso del controllo sulle autocertificazioni, vengano in rilievo elementi di falsità nelle dichiarazioni in tal modo rese alla Amministrazione, si provvederà all'immediata trasmissione degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, indicando espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale;
6. Le richieste delle altre Amministrazioni pubbliche allo scrivente Ufficio, andranno indirizzate alla segreteria amministrativa all'indirizzo **"prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it."** Le stesse, una volta protocollate, verranno trasmesse con la massima sollecitudine al Direttore amministrativo che verificherà il relativo rilascio, entro le 48 ore successive, da parte del responsabile di Segreteria addetto;

#### NOMINA

Responsabile del procedimento per i fini di cui alle presenti disposizioni il Direttore Amministrativo Dott.ssa Valentina Parrello, che, annualmente, provvederà a redigere una sintetica relazione circa le autocertificazioni presentate all'Ufficio e circa i controlli sulle stesse effettuati.

Si comunichi a tutto il personale dell'Ufficio e si pubblichi sul Sito Web dell'Ufficio.

Catanzaro, 11.02.2023

Il Presidente  
Dott.ssa Teresa Chiodo

